

STATUTO

Allegato "A" all'atto in data 14 febbraio 2026

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) denominata "Angeli dei Navigli ODV" (di seguito "Associazione"), **che intende iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**. L'Associazione utilizza la denominazione "Angeli dei Navigli" e il relativo logo grafico in forza di **contratto di licenza d'uso gratuita** concesso dal legittimo titolare del marchio. La facoltà di utilizzo è disciplinata da separato contratto di licenza sottoscritto in data **14 febbraio 2026**.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni o uffici staccati in Italia e all'estero mediante propria delibera.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) verrà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo successivamente all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e democratica nella struttura. È costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

A supporto degli associati volontari possono operare anche soggetti che svolgono attività di volontariato in favore dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può aderire o partecipare, quale associata o affiliata, ad altri enti del Terzo Settore, reti associative o organismi aventi finalità analoghe o complementari, purché compatibili con i propri scopi statutari.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche indiretto;
- divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

- esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- democraticità e apertività della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi come oggetto principale la tutela, la valorizzazione e il recupero del sistema dei Navigli milanesi e delle vie d'acqua lombarde, nonché il miglioramento del decoro urbano e ambientale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento agli ecosistemi acquatici e urbani;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, inclusi i beni storici legati alla navigazione e alle tradizioni locali;
- c) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche rivolte alle scuole, alle imprese e alla cittadinanza;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione del volontariato;
- e) attività di protezione civile, ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione potrà:

- realizzare interventi di pulizia e recupero di rifiuti, inclusi quelli sommersi o galleggianti, dalle acque dei Navigli e di altri bacini, mediante l'utilizzo di imbarcazioni e attrezzature idonee;
- effettuare interventi di ripulitura di sponde, ponti, muri e superfici da imbrattature grafiche e forme di degrado urbano;
- organizzare giornate di impegno civico e attività di volontariato in collaborazione con aziende, enti e istituzioni, anche nell'ambito di progetti di responsabilità sociale d'impresa;
- promuovere attività di sensibilizzazione, divulgazione storica e culturale, visite guidate e iniziative educative sui Navigli e sul territorio.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi derivanti da attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le attività di raccolta fondi sono svolte nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi obblighi di rendicontazione.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione, nei limiti e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 7

Requisiti dei soci

Il numero degli associati è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi statuari. Possono altresì aderire enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione. Gli enti aderenti esercitano i diritti sociali tramite il proprio legale rappresentante o un delegato formalmente incaricato per iscritto.

I soci si distinguono, esclusivamente ai fini organizzativi interni, in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono successivamente;
- Soci Onorari: nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti.

La distinzione tra categorie non comporta differenze nei diritti e nei doveri associativi.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in apposito Libro Soci, disponibile per la consultazione da parte degli associati secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 8

Ammissione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere:

- l'impegno ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti interni;
- l'indicazione di un recapito, anche elettronico, per le comunicazioni associative;
- in caso di minorenni, la controfirma di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione entro 60 giorni. L'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione utile.

ARTICOLO 9

Categorie di Soci

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Essi si distinguono, per sole ragioni interne e organizzative, in:

- **SOCI FONDATORI:** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari.
- **SOCI ORDINARI:** coloro che aderiscono successivamente e partecipano alla vita associativa.
- **SOCI ONORARI:** coloro che, per meriti particolari o per il sostegno dato all'Ente, vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Diritti e Doveri

- Tutti i soci iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi hanno diritto di voto in Assemblea.
- I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di versare la quota associativa annuale.
- Qualora svolgano attività di volontariato in favore dell'Associazione, i soci operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nel rispetto della normativa vigente.

Elettorato Passivo

Sono eleggibili alle cariche sociali (Consiglio Direttivo) esclusivamente i soci che:

- abbiano maturato un'anzianità di iscrizione continuativa di almeno 6 mesi;
- siano in regola con il versamento delle quote associative;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati incompatibili con le finalità e l'attività dell'Associazione;
- non abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive ancora efficaci.

ARTICOLO 10

Sostenitori dell'associazione

Il Consiglio Direttivo può istituire un Albo dei Sostenitori.

Può assumere la qualifica di Sostenitore chiunque (persona fisica, ente o società) che, condividendo le finalità dell'Associazione, intenda sostenerne le attività mediante contributi economici (nella misura minima fissata dal Consiglio) o altre utilità, anche senza divenire socio.

La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio Direttivo, che provvede all'esame e alla delibera.

I Sostenitori non sono soci: non hanno diritto di voto in Assemblea, non possono candidarsi alle cariche sociali e non partecipano alla vita democratica dell'Ente. Il loro ruolo è limitato al sostegno esterno morale e materiale.

ARTICOLO 11

Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di irrogare sanzioni disciplinari al socio che tenga comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Etico o che arrechi danno morale o materiale all'Associazione e ai suoi organi.

Le sanzioni, commisurate alla gravità dell'infrazione, sono:

- a) Richiamo scritto;
- b) Sospensione temporanea (fino a 12 mesi);
- c) Esclusione (Espulsione).

Il provvedimento è comunicato per iscritto all'interessato. Contro il provvedimento di esclusione, il socio può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento, salvo diversa e specifica delibera del Consiglio Direttivo concessa per gravi motivi.

L'Assemblea decide sul ricorso alla prima riunione utile.

ARTICOLO 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissioni scritte;
- b) Decesso;
- c) Esclusione per gravi motivi (art. 11);
- d) Decadenza per morosità.

Decadenza per morosità: Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro 12 mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, previa diffida scritta inviata almeno 30 giorni prima.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 13

Esercizio Sociale

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione dell'Associazione è improntata a criteri di economicità, efficacia e trasparenza.

ARTICOLO 14

Partecipazione all'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota.

Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio o il rendiconto per cassa;
- b) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

- c) nomina l'eventuale Organo di Controllo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

Assemblea Straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello Statuto
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 10% degli associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (email, PEC o affissione in sede) inviata almeno 8 giorni prima. L'avviso deve contenere data, luogo e Ordine del Giorno.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, oppure su richiesta dei soci secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 16

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Assemblea Ordinaria:

- Prima convocazione: valida se presente la metà più uno degli associati.
- Seconda convocazione: valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
- Delibere: sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Assemblea Straordinaria (Modifiche Statuto):

- Prima convocazione: valida se presenti i 3/4 dei soci.
- Seconda convocazione: valida con la presenza di almeno un terzo degli associati.
- Delibere: voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Deleghe: Ogni socio può rappresentare, tramite delega scritta, altri soci. Ogni socio può portare un massimo di 3 deleghe.

Al fine di garantire la continuità dell'azione associativa, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 31, per le deliberazioni riguardanti:

- le modifiche ai requisiti di Ammissione e alle Procedure Disciplinari;
- le modifiche alla composizione, durata e poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- la modifica del presente articolo (Clausola di Stabilità);
- l'azione di responsabilità o la revoca degli amministratori prima della scadenza;

è sempre necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel Libro Soci (quorum calcolato sugli aventi diritto totali, indipendentemente dai presenti).

ARTICOLO 17

Forma di votazione dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che dirige i lavori, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano (voto palese).

Il voto segreto è obbligatorio solo per l'elezione delle cariche sociali o quando attiene a persone specifiche.

È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire e votare.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci. Durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili senza limiti.

In caso di venir meno di uno o più membri (dimissioni, decesso, decadenza), purché rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

ARTICOLO 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti non espressamente riservati all'Assemblea.

Nello specifico, il Consiglio:

- a) elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (se non nominati dall'Assemblea);
- b) delibera sull'ammissione degli aspiranti soci;
- c) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo o rendiconto;
- d) determina le quote associative annuali;
- e) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni;
- f) istituisce o sopprime sedi secondarie operative;
- g) stipula contratti e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- h) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- i) definisce le modalità di svolgimento delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- j) irroga sanzioni disciplinari ai soci che tengano comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Etico o lesivi dell'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei membri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. È ammessa la partecipazione in videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Voto del Presidente (Tie-Breaker): in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Decadenza Automatica: il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a 3 riunioni consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Sfiducia al Presidente: La mozione di sfiducia verso il Presidente deve essere votata dai 2/3 dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 21

Compiti del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno (o nominato nell'Atto Costitutivo per il primo mandato). Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto senza limiti.

Rappresentanza: Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei limiti delle deliberazioni degli organi competenti, ivi compresa l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali.

Funzioni: Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. In particolare:

- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- Sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali;
- Presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo e la relazione annuale;
- Può delegare parte dei suoi compiti a uno o più consiglieri, in via transitoria o permanente.

Poteri d'urgenza: In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso entro 20 giorni.

Impedimento: In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza del Presidente di fronte ai terzi.

Clausola di Stabilità ("Simul Stabunt Simul Cadent"):

- In caso di dimissioni volontarie del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente al proprio interno.
- L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente da parte del Consiglio Direttivo comporta l'automatica e contestuale decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso, il Presidente rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione al solo fine di convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 22

Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Associazione e lo sostituisce in caso di impedimento con pieni poteri.

Revoca: Il Vicepresidente può essere revocato per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, con le medesime maggioranze previste per l'elezione.

ARTICOLO 23

Organo di controllo e revisione dei conti

L'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) è eletto dall'Assemblea solo qualora sia obbligatorio per legge (artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017) o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

I componenti devono possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica 5 (cinque) esercizi (allineato al Consiglio Direttivo) ed è rieleggibile.

Funzioni: Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'assetto organizzativo. Se incaricato, esercita anche la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 24

Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Le due cariche possono essere ricoperte contemporaneamente dalla stessa persona.

Il Segretario: Cura la tenuta dei libri sociali (Libro Soci, Verbali Assemblee e Consiglio), gestisce la corrispondenza ordinaria e supporta il Presidente nell'amministrazione.

Il Tesoriere: Cura la gestione della cassa e della contabilità, tiene i registri contabili, predispone la bozza di Bilancio/Rendiconto e vigila sulla regolarità fiscale. Ha facoltà di operare sui conti correnti bancari secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

Direttore e Delegati Operativi

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, anche tra i non soci, un Direttore Generale o dei Responsabili di Settore (es. Relazioni Esterne, Progetti, Sicurezza), determinandone le mansioni, la durata e l'eventuale rimborso spese o compenso (nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per le ODV), fermo restando che la carica di amministratore resta gratuita.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Tali figure operano sotto la diretta supervisione del Consiglio Direttivo e del Presidente, attuando le decisioni strategiche dell'ente.

Il Consiglio può conferire a tali soggetti specifiche deleghe operative e poteri di firma per la gestione ordinaria di specifici settori.

ARTICOLO 26

Rendiconto Economico-Finanziario

Il Tesoriere elabora con cadenza annuale il rendiconto economico-finanziario e la relazione integrativa entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni in caso di motivate esigenze.

Il Consiglio Direttivo, nei termini di legge, presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa delle attività, previamente approvati, affinché l'Assemblea ne deliberi l'approvazione.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e il rispetto del divieto di distribuzione degli utili.

ARTICOLO 27

Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati (Libro Soci);
- b) Il registro dei volontari (che svolgono attività in modo non occasionale, ai fini assicurativi);
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario su sua delega.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo medesimo.

Accesso ai Libri: I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 giorni. L'esame avviene esclusivamente presso la sede legale dell'Associazione, alla presenza di un amministratore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 28

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche da: quote associative, contributi pubblici/privati, rimborsi da convenzioni, raccolte fondi e proventi da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Divieto Assoluto di Lucro: È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, amministratori e collaboratori, anche in caso di recesso o scioglimento. Gli utili devono essere reinvestiti esclusivamente nelle attività istituzionali.

ARTICOLO 29

Scioglimento e Devoluzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati iscritti nel Libro Soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove previsto dalla normativa vigente, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 30

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è altresì competente ad approvare regolamenti attuativi e organizzativi, vincolanti per i soci, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

ARTICOLO 31

Norme e clausole transitorie

Primo Consiglio: In deroga alle norme elettive, il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e resta in carica per il primo mandato di 5 esercizi.

Delega per Modifiche: Il Consiglio Direttivo è espressamente delegato ad apportare al presente Statuto, con propria deliberazione e senza necessità di convocare l'Assemblea dei Soci, tutte le modifiche, integrazioni o rettifiche che dovessero essere richieste dagli uffici competenti (RUNTS, Agenzia delle Entrate, Notaio) ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o per l'adeguamento a disposizioni di legge inderogabili.

Statuto aggiornato letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 14 marzo 2026, come da relativo verbale.

Milano, 14 marzo 2026

Il Presidente

Il Segretario

Simone Lunghi

Sonia Mangione